



Piazza Giovanni XXIII, 2
35129 Padova
tel. 049/7808172
fax 06/91271035



Piazzetta Forzatè, 1/A
35137 Padova
tel. 049/664800
fax 049/652960



Via Longhin, 117
35129 Padova
tel. 0498944241
fax 049/8944239



Piazza De Gasperi, 32
35121 Padova
049/662374
049/8761004



Piazza Giovanni XXIII, 2
35129 Padova
tel. 049/8367246
fax 049/8367260

Ferie arretrate: istruzioni per l'uso...

Recentemente la Direzione ha inviato a circa 1.100 colleghi una lettera relativa alla fruizione e monetizzazione delle ferie maturate nel 2003 e non ancora godute (complessivamente 10.100 giornate!!!). Tale comunicazione è incompleta e fuorviante poiché, di fatto, impone il pagamento coatto delle ferie arretrate, vista la difficoltà oggettiva di una piena fruizione delle stesse entro il 30 giugno 2005. Considerate le dimensioni preoccupanti del fenomeno, dovute essenzialmente ai gravi problemi organizzativi conseguenti alla migrazione del 2004, le scriventi Organizzazioni Sindacali hanno aperto nei giorni scorsi il confronto con l'azienda sul principio di irrinunciabilità delle ferie e sulle modalità e tempi di fruizione delle stesse.

FERIE ARRETRATE 2003

La dimensione anomala del fenomeno è anche dovuta alla scelta aziendale di attribuire le prime 2 settimane di ferie fruiti nel 2004 all'anno medesimo, anziché portarle in deduzione all'arretrato 2003.

A seguito delle pressioni sindacali, la Cassa ha deciso di rettificare la precedente comunicazione, imputando all'arretrato del 2003 le 2 settimane (10 giorni lavorativi) di ferie fruiti nel 2004. **Tale provvedimento ha consentito di ridurre drasticamente sia la platea degli interessati** (da 1.100 a circa 450) **sia il montante complessivo di giorni/ferie** (da 10.100 a 4.000 circa).

Rimane peraltro aperto il problema per questi 450 colleghi: **che fare?**

Visto il notevole ridimensionamento del cumulo di ferie arretrate, **invitiamo i colleghi a chiedere la fruizione delle stesse entro il 30/6/2005**. A tale fine vi invitiamo a sottoscrivere la lettera fac-simile n°1 che trovate in allegato. Nel caso ciò non fosse possibile per motivate ragioni organizzative e produttive, che l'azienda dovrà comunicare personalmente ai singoli interessati, si aprono 2 possibilità:

1. **Mantenimento del credito di ferie anche oltre il 30 giugno 2005:** in tal caso il lavoratore e l'azienda saranno tenuti al versamento della contribuzione previdenziale a proprio carico (8,89% sulla corrispondente retribuzione). Tale contribuzione sarà restituita al momento della fruizione effettiva delle ferie. Allo scopo va spedita la lettera fac-simile n°2.
2. **Pagamento di un'indennità sostitutiva delle ferie non godute con risarcimento del danno:** La Cassa ha invece dichiarato che liquiderà un'indennità sostitutiva con le competenze del prossimo luglio; su questa ipotesi vi sono fondati dubbi di legittimità. In ogni caso la monetizzazione delle ferie arretrate NON può essere imposta da datore di lavoro.

Riguardo all'ammontare dell'indennizzo registriamo, ad oggi, divergenze con le posizioni dell'azienda, che intende pagare nella misura di $1/360^{\text{esimo}}$ della retribuzione annua per ogni giornata. Tale misura a nostro giudizio è iniqua in quanto non ha carattere risarcitorio.

Pertanto invitiamo i colleghi che abbiano un arretrato di ferie 2003 particolarmente consistente, a contattarci per valutare le singole posizioni.

NORMATIVA APPLICABILE DAL 2004

Riteniamo utile, con l'occasione, riepilogare le principali previsioni delle recenti leggi in materia di ferie (DLGS n. 66 del 8/4/2003 in attuazione di 2 direttive Europee e successive modificazioni con il DLGS n.213 del 19/7/2004).

- Il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie annuale minimo di 4 settimane. I contratti collettivi possono stabilire condizioni di miglior favore (come nel caso del nostro Contratto Nazionale).
- Tale periodo va goduto obbligatoriamente per almeno 2 settimane, consecutive su richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione. Le restanti 2 settimane (o più) devono essere fruite entro 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
- Il periodo minimo annuale di 4 settimane non può essere monetizzato con l'erogazione di indennità sostitutiva, salvo il caso di cessazione di rapporto di lavoro. Secondo alcune interpretazioni giurisprudenziali, quindi, potrebbe essere monetizzata solo la parte di ferie eccedente il periodo minimo, se non goduta entro i 18 mesi successivi. In ogni caso la monetizzazione delle ferie sarebbe ammessa solo in presenza di concreti, oggettivi e specifici impedimenti all'effettiva fruizione.

Le Segreterie Aziendali

Padova, 17 maggio 2005

Fac-simile n°1:

Spett.le
U.O. Amministrazione del Personale
PADOVA
E p.c. Preposto Filiale/Ufficio

Oggetto: vostra lettera del , vostra e-mail del , Ferie arretrate 2003.

La presente per chiederVi di poter fruire delle giornate di ferie indicate nelle comunicazioni in oggetto, entro il 30 giugno 2005, nei seguenti periodi:

-
-
-

Rimango in attesa di cortese sollecito riscontro da parte vostra.

Distinti saluti

Firma

Fac-simile n°2:

Spett.le
U.O. Amministrazione del Personale
PADOVA
E p.c. Preposto Filiale/Ufficio

Oggetto: vostra lettera del Ferie arretrate 2003.

Prendendo atto dell'effettivo impedimento per ragioni organizzative e produttive da voi rappresentato con la lettera in oggetto, chiedo il mantenimento del diritto alla fruizione delle ferie suindicate anche oltre il 30 giugno 2005 e indico per la fruizione i seguenti periodi:

-

-
-

Rimango in attesa di cortese sollecito riscontro da parte vostra.
Distinti saluti

Firma

Luogo, data
